



SENT. 134/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia di pensioni, iscritto al **n.60051** del

registro segreteria, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale

per la regione Veneto n.133/2021, depositata il 9 giugno 2021,

proposto da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS, rappresentato e

difeso dall'Avv. Paolo Celli, con domicilio eletto presso il relativo studio

legale, indirizzo di posta elettronica certificata

paolocelli@ordineavvocatiroma.org,

contro

I.N.P.S., con sede in Roma, via Ciro il Grande n.24, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli

Avvocati (tra parentesi i rispettivi indirizzi di posta elettronica

certificata):

Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Sergio Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),

Giuseppina Giannico (avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),

Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),

elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso
l'Avvocatura Centrale dell'Istituto.

Visto l'atto di appello e tutti i documenti di causa;

vista la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto
n.133/2021, depositata il 9 giugno 2021;

uditi, nella pubblica udienza del 20 maggio 2025, celebrata con
l'assistenza della Dott.ssa Alessandra Carcani, il relatore Cons. Cosmo
Sciancalepore, l'Avv. Paolo Celli per l'appellante e l'Avv. Giuseppina
Giannico per l'I.N.P.S.

FATTO

Il Sig. OMISSIS, ex Primo Luogotenente dell'Esercito fino all'8 luglio
2018, titolare di pensione liquidata con il sistema misto per anzianità
di servizio di 16 anni e 5 mesi al 31/12/1995, cessato dal servizio con
oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali, con ricorso del 18
settembre 2020, ha chiesto l'applicazione dell'aliquota del 44%
prevista dall'art.54 del d.P.R. n.1092/1973 (anziché la minore aliquota
prevista dall'art.44 dello stesso d.P.R.) sulla quota di pensione
calcolata con il sistema retributivo, con riconoscimento delle somme
dovute e non percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione e con
vittoria delle spese.

Successivamente, con memoria depositata il 18 maggio 2021, a seguito

della pubblicazione della sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte

n.1/2021, in via subordinata, chiedeva l'applicazione della aliquota del

2,44% per ciascun anno di anzianità contributiva.

La Sezione giurisdizionale per la regione Veneto, con la sentenza

n.133/2021 impugnata, ha dichiarato inammissibile la domanda

“nuova” di cui alla memoria di parte ricorrente e ha respinto per il resto

il ricorso. L'inammissibilità è stata dichiarata, ai sensi dell'art.153,

comma 1, lettera b, c.g.c., perché la domanda di applicazione

dell'aliquota annua del 2,44% (a seguito della sentenza delle SS.RR.

n.1/2021) sarebbe diversa da quella originaria (applicazione

dell'aliquota del 44% prevista dall'art.54 del d.P.R. n.1092/1973) e non

è stata preceduta da alcuna istanza amministrativa. Per il resto,

secondo il GUP, l'art.54, comma 1, risulta di impossibile applicazione

in quanto, riguardando i soli militari che cessano dal servizio con

anzianità tra 15 e 20 anni, troverebbe applicazione soltanto agli

arruolati agli inizi dell'anno 2000 che sarebbero sottoposti al diverso

regime contributivo puro.

Con l'odierno gravame, depositato in data 14 giugno 2022, l'appellante

ha chiesto di annullare o riformare la menzionata sentenza

n.133/2021 e per l'effetto l'applicazione dell'aliquota del 2,44% annuo

prevista dall'art.54 del d.P.R. n.1092/1973. Ritiene che, nella

domanda originaria, fosse compresa la richiesta di applicazione della

minore aliquota successivamente prevista dalle SS.RR.

L'I.N.P.S., nella memoria di costituzione, depositata in data 16 aprile

2025, si è rimesso alle determinazioni di questa Corte, tenuto conto

della giurisprudenza contabile formatasi sulla questione e ha chiesto che, in caso di accoglimento del gravame, sia applicata l'aliquota del 2,44% annuo.

In data 15 maggio 2025 è pervenuta una memoria per il OMISSIS nella quale viene sostanzialmente ribadito quanto riportato nell'atto di appello.

Nell'odierna udienza, sentite le parti presenti che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate insistendo per il relativo accoglimento, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il Sig. OMISSIS, titolare di pensione liquidata con il sistema misto con un'anzianità di servizio di 16 anni e 5 mesi al 31 dicembre 1995, come descritto in fatto, con ricorso depositato il 18 settembre 2020, ha chiesto l'applicazione dell'aliquota del 44% prevista dall'art.54 del d.P.R. n.1092/1973 (anziché la minore aliquota prevista dall'art.44 dello stesso d.P.R.) sulla quota del suo trattamento pensionistico da liquidare con il sistema retributivo. Successivamente, con memoria depositata il 18 maggio 2021, a seguito della pubblicazione della sentenza delle SS.RR. n.1/2021, secondo la quale la quota retributiva della pensione da liquidarsi, con il sistema "misto", in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità ai fini previdenziali e che al 31/12/1995 vantava una anzianità compresa tra 15 e 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31/12/1995, con applicazione del relativo coefficiente, per ogni anno utile, determinato nel 2,44%,

chiedeva, in via subordinata alla mancata applicazione dell'aliquota del 44% di cui al citato art.54, l'applicazione della aliquota del 2,44% per ciascun anno di anzianità contributiva.

La Sezione giurisdizionale per la regione Veneto, con la sentenza n.133/2021, ha dichiarato inammissibile la domanda di cui alla memoria di parte ricorrente e ha respinto per il resto il ricorso.

L'inammissibilità è stata dichiarata, ai sensi dell'art.153, comma 1, lettera b, c.g.c., perché la domanda di applicazione dell'aliquota annua del 2,44% (a seguito della sentenza delle SS.RR. n.1/2021) sarebbe diversa da quella originaria (applicazione dell'aliquota del 44% prevista dall'art.54 del d.P.R. n.1092/1973) e non è stata preceduta da alcuna istanza amministrativa. L'appellante ha chiesto di annullare o riformare la menzionata sentenza n.133/2021 e che sia a lui applicata l'aliquota del 2,44% annuo prevista dall'art.54 del d.P.R. n.1092/1973 in quanto, nella domanda originaria, era già compresa la richiesta di applicazione della minore aliquota prevista dalle SS.RR.

L'appello del Sig. OMISSIS va accolto.

Per accertare la correlazione tra domanda e dovere decisorio del Giudice è necessario individuare *petitum* e *causa petendi*. In tale operazione interpretativa il Giudice deve considerare il contenuto sostanziale della domanda presentata, così come desumibile dagli atti del giudizio e dalle allegazioni delle parti in correlazione al rapporto giuridico dedotto in giudizio.

Nella presente vertenza, come già affermato dalla granitica giurisprudenza di questa Sezione formatasi con riferimento ad

analoghe fattispecie (*ex multis*, n.174/2022, n.262/2023, n.69/2024, n.170/2024, n.14/2025, n.88/2025) nessuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art.112 c.p.c.) sarebbe stato ipotizzabile ove il Giudice di primo grado, come dovuto, avesse accolto il ricorso presentato dall'appellante, sia pure nei limiti tracciati dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza n.1/2021, riguardante proprio la corretta applicazione del richiamato art.54, depositata in data successiva al ricorso pensionistico. Il Giudice di prime cure, infatti, ricorrendo tutti i presupposti necessari in quanto il OMISSIS ha terminato il servizio con oltre 20 anni di anzianità ai fini previdenziali e al 31 dicembre 1995 vantava una anzianità di 16 anni e 5 mesi, avrebbe dovuto ritenere applicabile l'art.54 del d.P.R. n.1092/1973 secondo le modalità individuate dalle Sezioni riunite in data successiva al ricorso e quindi individuare, come richiesto dall'appellante, la corretta percentuale di ricalcolo da applicare alla pensione, sia pure in misura differente da quella dallo stesso pretesa. Deve pertanto escludersi che la declaratoria del diritto del ricorrente al ricalcolo della quota retributiva di pensione mediante l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% costituisca violazione del principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Non è quindi neppure riscontrabile, in adesione sempre alla consolidata giurisprudenza di questa Sezione di appello, alcuna violazione dell'art.153, comma 1, lettera b, c.g.c. secondo il quale i ricorsi in materia pensionistica sono inammissibili, tra l'altro, quando si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede

amministrativa. L'originaria domanda dell'appellante è, infatti, certamente espressione di un *petitum* sostanziale indubbiamente diretto ad ottenere il ricalcolo e la riliquidazione della pensione, contestando i criteri di calcolo utilizzati dall'I.N.P.S. nell'originario provvedimento concessivo del trattamento pensionistico.

L'appello è quindi fondato atteso che, come correttamente sostenuto dall'appellante, nella domanda originaria, presentata prima del deposito della menzionata sentenza n.1/2021, va considerata compresa la richiesta di applicazione della minore aliquota successivamente prevista dalle SS.RR.

In definitiva, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n.133/2021 della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto, va riconosciuto il diritto dell'appellante al ricalcolo e alla riliquidazione della quota di pensione retributiva maturata fino al 31 dicembre 1995 in ragione dell'art.54 del d.P.R. n.1092/1973 secondo i parametri tracciati dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza n.1/2021 e, quindi, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile del 2,44%.

Sui ratei arretrati deve essere liquidata, a decorrere dalla scadenza di ciascun rateo e fino all'effettivo soddisfo, la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art.167, comma 3, c.g.c.

La novità interpretativa introdotta dalle Sezioni riunite dopo la presentazione del ricorso pensionistico e l'assenza, al momento della

		SENT. 134/2025	
	decisione di primo grado impugnata, di un consolidato orientamento		
	giurisprudenziale sugli effetti, sui ricorsi già presentati,		
	dell'orientamento nomofilattico intervenuto, giustifica l'integrale		
	compensazione delle spese ai sensi dell'art.31, comma 3, c.g.c.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,		
	definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione, ogni		
	contraria istanza e deduzione reietta:		
	- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza		
	n.133/2021 della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto,		
	riconosce al Sig. OMISSIS il diritto alla riliquidazione della pensione in		
	godimento con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema		
	retributivo maturata fino al 31 dicembre 1995, del coefficiente annuo		
	del 2,44% così come indicato dalle Sezioni riunite di questa Corte con		
	la sentenza n.1/2021;		
	- condanna l'I.N.P.S. alla corresponsione dei ratei arretrati, maggiorati		
	degli interessi legali e, nei limiti del maggiore importo differenziale,		
	della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a decorrere		
	dalla scadenza di ciascun rateo fino al soddisfo;		
	- dispone l'integrale compensazione delle spese.		
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.		
	L'Estensore	Il Presidente	
	(Cons. Cosmo Sciancalepore)	(Pres. Daniela Acanfora)	
	<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>	
	8		

		SENT. 134/2025	
	Depositata in Segreteria il 10 GIUGNO 2025		
	P. Il Dirigente		
	Dott. Massimo Biagi		
	<i>f.to digitalmente</i>		
	<i>Il Funzionario Preposto</i>		
	<i>Lucia Bianco</i>		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n.196,		
	DISPONE		
	che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al		
	comma 3 di detto art.52, nei confronti delle parti private.		
	Il Presidente		
	(dott.ssa Daniela Acanfora)		
	<i>F.to digitalmente</i>		
	Depositato in Segreteria il 10 GIUGNO 2025		
	P. Il Dirigente		
	Dott. Massimo Biagi		
	<i>f.to digitalmente</i>		
	<i>Il Funzionario Preposto</i>		
	<i>Lucia Bianco</i>		
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art.52 del		
	decreto legislativo 30 giugno n.196 in caso di diffusione omettere le		
	generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.		
	9		

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]